



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Nocera Inferiore addì 19 novembre 2021

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore
Dott. Sergio Robustella

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore - **Avv. Guido Casalino**

Oggetto: osservazioni al “Protocollo di intesa tra Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore” sulla “liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, di soggetti dichiarati irreperibili (anche di fatto) o insolvibili” del 27.10.2021.

Premessa.

La Camera Penale di Nocera Inferiore prende atto dell'approvazione del protocollo indicato in oggetto, manifestando, nel contempo, il proprio più fermo disappunto per non essere stata invitata al relativo tavolo di concertazione.

Spiace constatare che questa Associazione, che ha sempre preso parte alla stesura dei protocolli del Tribunale di Nocera Inferiore, e che tutt'oggi partecipa quale referente dell'Avvocatura penalista del Circondario di Nocera Inferiore in sede distrettuale alla concertazione con la Magistratura (si pensi ai protocolli stilati negli ultimi anni con la Corte di Appello, con il Tribunale del Riesame, con il Tribunale per i Minori, e con il Tribunale di Sorveglianza), non sia stata interpellata; e ciò nonostante nel periodo precedente fosse stato intavolato un proficuo e promettente confronto proprio per l'elaborazione dei vari protocolli necessari ad un miglior funzionamento della macchina della giustizia in sede locale (si pensi all'ultimo protocollo siglato per la gestione delle udienze nel periodo emergenziale).

Tuttavia, lo spirito di responsabilità degli iscritti a questa Associazione, nonché le finalità che la stessa si prefigge, prima fra tutte quella “di tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore nonché degli interessi professionali dell'avvocatura”, impone di rimettere alle SS.VV. Ill.me le seguenti osservazioni.

Osservazioni alla parte generale.

Preliminarmente pare opportuno evidenziare che quello del patrocinio a spese dello Stato, declinato in ogni sua forma - siano i beneficiari incapienti, irreperibili o insolventi – è un tema estremamente delicato in quanto



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

va ad incidere **sulla garanzia dell'effettività del diritto di difesa**. Pertanto, ogni forma di norma o prassi che va a toccare tale tematica merita di essere trattata con il massimo scrupolo possibile.

Di seguito si riportano evidenziati con il colore rosso le parti del protocollo oggetto di osservazione.

- Ai fini di una più rapida evasione delle istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, onde evitare un diseconomico dispendio di attività della Cancelleria, si rappresenta che non saranno prese in considerazione le istanze depositate in violazione dell'art. 79 lett. c) D.P.R. n. 115/2002, nelle quali non vi sia un'adeguata specificazione della composizione del reddito, ritenendo, a tal uopo, non idonea la mera allegazione della certificazione ISEE, ritenendosi integrato il dettato normativo dalla sola autocertificazione.

Sul punto, al fine di rendere più agevole e spedito il lavoro di tutti gli attori coinvolti nelle ammissioni e nelle liquidazioni, si suggerisce di adottare **modelli standardizzati** per la fase di ammissione e liquidazione (nonché un foglio di calcolo excel editabile su una pagina dedicata sul sito internet del COA e della Camera penale), come già in uso da tempo in moltissimi altri Tribunali.

Inoltre, si fa sommessamente osservare che l'iter di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, previsto dagli artt. 78 e 79 del Testo unico in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002 (di seguito solo TUSG), **non contempla ipotesi di mancata risposta alle domande di ammissione**, che in caso di insufficienza devono essere dichiarate inammissibili nel termine di 10 giorni dalla loro presentazione, salvo il diritto degli interessati a ripresentarle.

- Le istanze di ammissione al beneficio nelle quali si dichiara il reddito pari a € 0,00, in assenza di adeguate specificazioni, saranno rigettate.

Com'è noto, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – che, si ricorda, è atto autonomo del beneficiario istante – deve essere pedissequa al contenuto dell'art. 79 del TUSG, ed il Magistrato che è chiamato a decidere sulla sua ammissione, secondo quanto è previsto dal successivo art. 96, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata; mentre respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di ammissibilità.

Il rigetto dell'istanza non avviene *de plano*, bensì tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte,



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

potendo richiedere alla Guardia di finanza le necessarie verifiche in merito. In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 79, c. 3, TUSG, il giudice, al fine di pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda di ammissione, può chiedere all'istante di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto ivi indicato.

Pertanto, **prevedere a priori l'inammissibilità di tutte le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di reddito pari a zero** non corredate di adeguate specificazioni - senza peraltro precisare quali - **legittimerebbe una pratica contraria al dettato normativo, incidendo direttamente e negativamente sul diritto di difesa dell'indagato/imputato.**

Rammentando, poi, il disposto di cui all'art. 94 del TUSG, ovvero: *"In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato."*, e considerato che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 TUSG), **si suggerisce di modificare il protocollo eliminando la previsione anzidetta afferente al reddito zero**, e specificando che in sede di ammissione deve essere indicato qualsiasi introito (anche non tassato o non tassabile) che eventualmente è stato percepito con carattere di non occasionalità.

Di fatto, così come è stato chiarito dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 382 del 1985: *"nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc"*. Tale interpretazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza nomofilattica laddove si è statuito che: *"Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione: ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa"* (ex plurimis Cass. 4, 45159/05); ovvero che: *"(...) qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale (non quello aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115*



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

del 2002, articolo 76. La ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività. Funzionale a ciò è la disposizione contenuta nell'articolo 79 Decreto del Presidente della Repubblica cit., lettera c) laddove è previsto che l'istante deve attestare "... la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 76". (Cass. Sez. 4 del 26 gennaio 2011 n. 2616).

Inoltre, come ribadito anche in recente arresto giurisprudenziale: "4. Per dare soluzione alla questione posta dal ricorso circa la concedibilità del beneficio a soggetti che dichiarino la totale assenza di redditi, occorre innanzitutto osservare che la semplice affermazione dell'assenza totale di reddito non è affatto di per sé un "potenziale inganno"- come ritenuto dal provvedimento impugnato- trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile. Ed anzi, della più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti. 5. Definendo i presupposti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato il legislatore ha precisato con il primo comma dell'art. 76 del d.p.r. 115/2002, non solo i parametri reddituali, ma anche la fonte (dichiarazione dei redditi) dalla quale trarre l'importo del reddito da indicare al momento della presentazione della domanda. Nondimeno, avuto riguardo al fatto che al di sotto di determinati limiti non sussiste obbligo alcuno di dichiarare i redditi deve ritenersi assolto l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) dell'art. 79 T.U. Spese di giustizia con la semplice autodichiarazione del richiedente. 6. Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'ufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata. (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016 - dep. 15/12/2016, Tilenni Scaglione, Rv. 2686201). 7. **Va, infine, precisato che la dimostrazione di non avere alcun reddito non può essere assolta che attraverso la presentazione dell'autodichiarazione, risolvendosi altrimenti in una prova negativa il cui onere non può, di per sé, essere imposto al richiedente, perché ciò renderebbe troppo difficile il riconoscimento del diritto, implicando la sostanziale disapplicazione della normativa proprio nell'ipotesi di maggior fondatezza dell'istanza.** 8. Proprio per evitare una simile situazione il legislatore, lungi dall'introdurre norme che sacrificino il diritto del non abbiente all'effettiva tutela difensiva nel processo, per la sua impossibilità di dimostrare la concreta assenza di reddito, appronta degli strumenti che, a fronte dell'autodichiarazione dell'istante formulata in termini assolutamente negativi, consentono un approfondimento della situazione, laddove ritenuto necessario. 9. Ed infatti, la disciplina del procedimento di



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

*ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede da un lato, all'art. 79, comma 3" il potere del giudice, cui è presentata l'istanza, di chiedere alla parte di integrare, ove lo ritenga, ulteriore documentazione- disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione- dall'altro, all'art. 96 comma 2" stabilisce il potere del magistrato, in sede di decisione di respingere "l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte." Tuttavia "A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.". **Il potere dell'ufficio per un verso di sollecitazione alla parte (art. 79) e per l'altro di accertamento (art. 96, comma 2") è corollario della natura flessibile del procedimento e della sua funzione rivolta all'assolvimento dell'onere solidaristico dello Stato per assicurare la difesa dei non abbienti ed ha lo scopo di assicurare l'accertamento anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente. Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo. 10. (...) il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fondata sulla mera affermazione secondo la quale l'autodichiarazione dell'assenza di reddito è di per sé potenziale inganno, viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 T.U. Spese di giustizia, anche avuto riguardo all'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dell'ammissione ed a quello di opposizione al rigetto, che implicano una presunzione di impossidenza dell'istante che presenti autocertificazione del reddito, vincibile con l'esercizio dei poteri di accertamento assicurati al giudice dall'art. 79 e dall'art. 96, comma 2° T.U. Spese di giustizia, il cui esercizio è nondimeno, imposto al medesimo ai fini della giustificazione del rigetto" (Cass. Sez. 4 n. 10406/2018).***

Nel caso di istanza di liquidazione presentata fuori udienza, il difensore dovrà altresì allegare copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività professionale esplicata nell'ambito del procedimento penale.

Pur comprendendo la natura di tale disposizione, ovvero quella di agevolare ed accelerare la fase di liquidazione, non si può non osservare come tale procedura – vigente anche prima dell'adozione del protocollo in parola – non fa altro che aggravare i difensori di adempimenti ultronei considerato che i verbali d'udienza sono già a disposizione dell'autorità che deve procedere alla liquidazione. Tanto premesso si chiede



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

di modificare la disposizione sopra emarginata prevedendo che l'obbligo di fornire i verbali d'udienza debba essere assolto esclusivamente nell'ipotesi in cui l'istanza di liquidazione venga presentata dopo il che fascicolo risulta essere stato archiviato o trasmesso ad altra cancelleria.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio deve allegare copia dei verbali di udienza, lettera di richiesta di pagamento dei propri onorari (lettera raccomandata o altro metodo tracciabile), nota spese redatta secondo i parametri del protocollo in oggetto, decreto ingiuntivo (o sentenza del giudice di pace), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.

Sul punto si fa osservare che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha introdotto la possibilità di procedere alla liquidazione dei compensi del difensore tramite notifica dell'atto di precetto al quale non è seguito il pagamento spontaneo dell'imputato nei 10 giorni successivi: "(...) il meccanismo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116, non postula la non abbenza dell'imputato ne' presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito" (Cass. Sez. VI-2 Civ. sent. n. 3673/2019). Non è revocabile in dubbio, che esentare i difensori dalla fase esecutiva del pignoramento avrebbe l'indubbio vantaggio di garantire un risparmio di costi e risorse per l'UNEP che sarebbe sgravata da tale attività. Inoltre, è lapalissiano che in base al comma 2 dell'art. 116 DPR 115/02 ("Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio."), lo Stato, tramite la formazione dei ruoli e gli enti preposti al recupero, ha strumenti e risorse necessarie a procedere ad un efficace recupero del credito, a differenza invece delle ridotte ed esigue risorse in possesso in sede locale. Alla luce di tale "novità" giurisprudenziale, ed in ragione dell'innegabile risparmio di costi e risorse umane nel caso in cui non fosse obbligatoria la fase forzata del recupero del credito, si chiede di prevedere che il difensore d'ufficio possa chiedere la liquidazione dei propri compensi professionali con la prova di aver notificato pedissequo atto di precetto attestando, nel contempo, che lo stesso non è stato spontaneamente assolto dal debitore/imputato nei 10 giorni successivi.

N.B. si procederà alla liquidazione del difensore di ufficio, qualora gli accessi dell'Ufficiale Giudiziario, per il tentativo di pignoramento mobiliare, siano almeno due, in giorni della settimana e orari diversi.

Si comprendono le finalità che si intendono perseguire tale previsione, purtuttavia si fa sommessamente osservare che una disposizione del genere è **unica nel panorama regolamentare del Distretto**, inoltre si fa sommessamente osservare che il pagamento delle somme liquidate in favore dei difensori, anche in caso di



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

soggetto insolvente, sono oggetto di recupero da parte dell'Erario secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 116 TUSG "Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiedi ed ottiene l'ammissione al patrocinio.". Pertanto, si chiede la soppressione di tale disposizione.

N.B. in tali ipotesi, il Difensore d'Ufficio potrà esibire in copia il certificato d'iscrizione all'Albo dei Difensori di Ufficio ovvero limitarsi a produrre autocertificazione attestante la summenzionata qualifica.

Alla luce del fatto che l'iscrizione nell'Elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui al D.Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, è un elenco pubblico consultabile da tutti, si ritiene del tutto ultroneo prevedere che per ogni istanza di liquidazione debba essere prodotta la copia del certificato di iscrizione o un'apposita autocertificazione. Al fine di agevolare i controlli amministrativi in fase di liquidazione si suggerisce di introdurre la relativa dichiarazione di iscrizione da parte del difensore istante nel corpo della domanda di liquidazione. Ad ogni buon conto, si fa sommessamente osservare che la mancata iscrizione non è motivo ostativo alla liquidazione dei compensi dovuti per l'attività svolta: *"La semplice cancellazione dall'elenco nazionale dei difensori di ufficio, previsto dall'art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di rito e richiamato dall'art. 97, co. 2, c.p.p., non impedisce l'esercizio dell'attività difensiva e non fa venir meno l'obbligo per il suddetto difensore di prestare il patrocinio, sancito dall'art. 97, co. 5, c.p.p., che, va sottolineato, è posto a carico del difensore di ufficio in quanto tale (a prescindere, cioè, dall'iscrizione nel menzionato elenco nazionale) e grava su quest'ultimo sino a quando non venga sostituito per giustificato motivo. L'iscrizione del difensore nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio, in altri termini, rappresenta semplicemente un presupposto di natura amministrativa, che serve ad orientare l'autorità giudiziaria nella scelta da operare quando deve nominare un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, co. 3, c.p.p., ma non incide, come si è detto, sul complesso dei diritti e dei doveri che appartengono alla sfera processuale del suddetto difensore all'interno del nuovo codice di procedura penale, che, innovando rispetto al precedente ed ispirandosi all'esigenza di assicurare la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia."* (Cass. Penale Sez. 5, Sent. N. 5816 Anno 2018).



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Sarà ritenuta insufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, "irreperibilità" accertata da soggetto diverso dall'Ufficiale Giudiziario (es. messo postale, ancorchè delegato dall'U.N.E.P.).

A tal uopo, il difensore istante dovrà richiedere espressamente all'U.N.E.P. che la notifica della diffida dovrà essere curata personalmente dall'Ufficiale Giudiziario, senza possibilità di delega al servizio postale.

In alternativa, il Difensore d'ufficio potrà depositare decreto ingiuntivo notificato a cura dell'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.p.; tale procedura non implica la necessità di richiedere l'emissione del decreto di esecutorietà del titolo, né di procedere ad esecuzione forzata.

Sul punto si fa osservare che l'art. 107, co. 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, prevede che *"Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali."* Pertanto, si potrebbe verificare la concreta ipotesi, come del resto già avviene, che la richiesta di notifica a mani di un atto stragiudiziale (quale quello della diffida prevista dal protocollo oggetto della presente disamina) venga in ogni caso eseguita tramite notifica postale. A ciò si aggiunga che tale richiesta, nella stragrande maggior parte dei casi vista la tematica in oggetto, dovrà essere rivolta ad Ufficiali giudiziari appartenenti ad Uffici diversi da quelli di Nocera Inferiore, con i quali si potrà dialogare solo a distanza, e quindi con ingiustificabili lungaggini ed aggravio di costi.

Inoltre, è noto che la condizione di "irreperibilità" afferisce ad una situazione sostanziale di fatto che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale (Cass. Sez. VI Pen. 11 giugno 2021 n. 16585). Di fatto, andare a prevedere l'obbligo della notifica in mani proprie ex art. 138 c.p.c. risulta del tutto contrario al dato normativo, in considerazione del fatto che la situazione giuridica di irreperibilità di fatto non si ferma alla raccomandata ma presuppone le approfondite ricerche di cui all'art. 159 c.p.p.. A tanto va aggiunto che l'irreperibilità di fatto, disciplinata dall'art. 117 TUSG, attiene da un punto di vista sistematico al rito penale (si veda la giurisprudenza di legittimità sull'applicazione dei principi di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p.), da cui ne discende la diretta applicazione al caso di specie dell'art. 152 c.p.p., ovvero: *"Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"*, nonché della relativa disposizione attuativa ex art. 56, ovvero: *"Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego."*



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Infine, si sottolinea come la procedura alternativa prevista nel protocollo, ovvero quella di chiedere l'emissione del provvedimento monitorio in caso di raccomandata restituita con l'attestazione di irreperibilità del destinatario, e di provvedere poi alla sua notifica ex art. 143 c.p.c., si traduce in un inutile aggravio di costi per l'amministrazione della giustizia (date le risorse impiegate per emettere il provvedimento monitorio ed effettuare la sua notifica) in considerazione del fatto che la notifica ex art. 143 c.p.c. non può essere richiesta se non è stata prima effettuata una notifica in mani proprie ex art. 138 c.p.c. e se non sono state effettuate le ulteriori ricerche del destinatario (che si equivalgono sostanzialmente a quelle da effettuarsi in caso di irreperibilità di fatto ad esclusione della richiesta di certificazione al DAP). Inoltre, l'esperimento della procedura di recupero del credito è anche contrario alla *ratio* del disposto di cui all'art. 117 TUSG. Di fatto, il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei propri compensi ex art. 117 TUSG nella situazione di irreperibilità di fatto è equiparata *quoad effectum* a quella della irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 c.p.p. attesa l'oggettiva impossibilità del difensore di esperire ricerche fruttuose dell'imputato e l'assoluta inutilità sul piano concreto di un eventuale procedimento civile esperito con le notifiche di cui all'art. 141 e 143 c.p.c. (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 16585 Anno 2021 - Tribunale Firenze Sezione 1 Penale Decreto 2 novembre 2006).

TARIFFE

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 sarà liquidato, solo ove richiesta, anche il rimborso spese forfettario nella misura del 15%

L'art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, prevede che *"Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta in ogni caso una somma per il rimborso delle spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale, ferma restando quanto previsto dai successivi art. 5,11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta"*.

Visto il carattere non discrezionale della liquidazione delle spese forfettarie, che vanno riconosciute anche nel caso in cui il difensore non ne faccia richiesta, si chiede di modificare la predetta disposizione regolamentare elidendo la frase "solo ove richiesta".

In caso di liquidazione del compenso al difensore di ufficio che ha esperito vanamente il tentativo di riscossione coattiva del credito professionale, è previsto, in via forfettaria, un importo pari a € 200,00 per lo svolgimento della fase monitoria ed € 50,00 per il precetto.

In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del TUSG, sicché



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, **debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare** (Cass. Sez. II Civ. sent. 31820/2019). Nel contempo, come ribadito dalla giurisprudenza appena richiamata, il giudice della liquidazione non è vincolato a quanto riconosciuto nella fase del recupero del credito, essendo libero di determinarne l'ammontare. La determinazione dell'ammontare in questione, tuttavia, deve rispettare due principi cardine. Il primo è che la determinazione dei compensi dovrebbe seguire quanto previsto dal **D.M. 55/14**, e nel contempo, visto l'art. 2233 c.c. comma 2, **non dovrebbero essere liquidate, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione** (cfr. Cass. n. 25804 del 2015; Cass. n. 24492 del 2016 e Cass. n. 20790 del 2017). Alla luce di quanto detto, tenuto conto del fatto che imporre una liquidazione ex art. 55/14 anche per la fase del recupero del credito andrebbe ad appesantire inutilmente la fase della liquidazione, e tenuto conto delle tariffe attualmente in vigore presso il Tribunale di Salerno per la stessa materia, **si chiede in un'ottica perequativa in sede distrettuale di innalzare il compenso forfettario ad € 300,00.**

La distinzione tra processi con istruttoria semplice e processi con istruttoria complessa opera solo in materia di patrocinio a spese dello Stato e non anche in materia di liquidazione di compensi ai difensori di ufficio, dovendosi applicare, per quest'ultima, i parametri previsti per le ipotesi di istruttoria semplice, indipendentemente dal numero di udienze istruttorie espletate.

Si chiede la soppressione di tale disposizione (prevista anche nel precedente protocollo) in quanto contraria al disposto degli artt. 2 *"Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera."* e 12 del D.M. 55/14 *"Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento."*

Per i procedimenti di correzione di errore materiale è prevista la liquidazione di compenso pari a € 200,00.



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Tenuto conto che nella determinazione dei compensi si deve seguire quanto previsto dal D.M. 55/14, e che considerato l'art. 2233 comma 2 c.c., non possono essere liquidate somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. Cass. n. 25804 del 2015; Cass. n. 24492 del 2016 e Cass. n. 20790 del 2017), si chiede la soppressione di tale previsione (e con essa anche la parte delle tariffe riguardante la liquidazione del reclamo ex art. 410 bis c.p.p.), ritenendo si debba applicare la tariffa di cui al "Processo senza attività istruttoria, definito con sentenza ex art. 129/469 cpp e incidente di esecuzione".

* * *

Riguardo alle voci delle tariffe si osserva quanto segue:

- manca la fase istruttoria della tabella GIP;
- non risultano previsti i parametri relativi alle "Indagini preliminari" e "Indagini difensive";
- non risulta prevista la tabella afferente al Processo dibattimentale con istruttoria complessa innanzi al Giudice di Pace;
- a fronte di un aumento medio dei parametri del 33% rispetto al previgente protocollo del 2016 si osserva che innanzi al Tribunale Collegiale in caso di Processo dibattimentale con istruttoria complessa i compensi risultano ridotti del 2% rispetto al vecchio protocollo;
- è stata parametrata la complessità del procedimento solo in base alle udienze istruttorie senza tenere conto di altri parametri quali, ad esempio, l'applicazione di misure cautelari per lo stesso procedimento, il numero di capi d'imputazione e la loro gravità, il numero di udienze di trattazione, il numero di testi, ecc.);

pertanto, si chiede di procedere alle correzioni e alle aggiunte susseguenti, tenendo nel contempo in considerazione il fatto che non risulta disposta alcuna normativa transitoria. Al fine di escludere, dunque, qualsiasi dubbio interpretativo si suggerisce di prevedere, inoltre, che il protocollo *de quo* sia applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 24.10.2021.

Conclusioni.

In considerazione delle presenti osservazioni si invitano le SS.VV. Ill.me a valutare le opportune correzioni ed integrazioni.

Distinti saluti,

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Nocera Inferiore.